

## AS1595 – COMUNE DI GENOVA - SERVIZIO DI TRASPORTO DI TAXI CON PRENOTAZIONE

Roma, 29 maggio 2019

Sindaco di Genova  
Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova

In risposta alla richiesta di codesta Pubblica Amministrazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito l'Autorità), nella sua adunanza del 22 maggio 2019, ha deliberato di esprimere il seguente parere ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

Preliminarmente, l'Autorità chiarisce che il presente parere ha per oggetto esclusivamente i profili concorrenziali ex lege n. 287/90 relativi allo svolgimento del servizio di trasporto di taxi con prenotazione.

In secondo luogo, sottolinea che gli ambiti di applicazione della disciplina privatistica degli atti di concorrenza sleale e della disciplina pubblicistica di cui alla legge n. 287/90, che reca norme a tutela della concorrenza e del mercato, sono distinti e, con riferimento al caso di specie, la tutela e la promozione della concorrenza nel mercato del TPL non di linea implicano una sempre maggiore sovrapposizione tra servizi taxi e servizi NCC, che è ciò che invece viene concretamente denunciato come concorrenza sleale dalla Federazione Autonoleggiatori Italiani all'Amministrazione richiedente.

Ciò premesso, si osserva che in Italia, oltre che dalla Cooperativa Radio Taxi Genova, il servizio di trasporto taxi "con prenotazione" è offerto anche dai principali radiotaxi operanti in altre città italiane<sup>1</sup>, nonché da operatori nuovi entranti che operano esclusivamente tramite app (si citano i casi di Mytaxi, nonché di tutte le altre app operative sul territorio nazionale, comprese quelle realizzate da consorzi di cooperative di radiotaxi)<sup>2</sup>.

Impregiudicata ogni eventuale discordanza delle attività svolte da taxi e NCC rispetto alle normative rilevanti, primaria e secondaria, l'Autorità ha sempre auspicato una modifica del quadro normativo vigente che tenga conto dell'evoluzione del settore dei servizi di mobilità non di linea. Evoluzione che ha registrato rilevanti innovazioni tecnologiche dal lato dell'offerta e una domanda di servizi di mobilità diversificata e in forte crescita, che tende a non distinguere più tra servizi di taxi e servizi NCC<sup>3</sup>. Da ultimo, il Presidente dell'Autorità, nell'audizione parlamentare del 16 gennaio 2019, ha sottolineato come "nel settore della mobilità non di linea si è sviluppata nei tempi più recenti una domanda molto estesa e diversificata di servizi che tende a non distinguere più tra attività soggette a obblighi di servizio pubblico (taxi) e attività di mercato (NCC) e che, legata ad un concetto di mobilità urbana di tipo intermodale di servizi, fa ampio ricorso ai nuovi strumenti resi possibili dall'innovazione tecnologica"<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> [Si pensi, ad esempio, ai principali radiotaxi romani, milanesi e all'(unica) società di radiotaxi esistente a Torino.]

<sup>2</sup> [Peraltro, la prenotazione di servizi tramite operatore radiotaxi (o tramite app) implica soltanto, e differentemente dalla prenotazione di servizi NCC, che la centrale che riceve la prenotazione della corsa, nell'imminenza della stessa, provvede a cercare un taxi disponibile per il servizio e implica, di conseguenza, che il cliente riceve i dettagli del taxi prenotato solo poco prima dell'arrivo.]

<sup>3</sup> [Già nel luglio del 2014, l'Autorità - nell'ambito di una segnalazione sulla legge annuale per la concorrenza - aveva sollecitato un'evoluzione in senso pro-concorrenziale del quadro normativo vigente, divenuto oltremodo obsoleto con l'ingresso nel settore della mobilità non di linea di nuovi servizi a forte contenuto tecnologico che, agevolando la comunicazione tra offerta e domanda di mobilità, consentono un miglioramento delle modalità di offerta del servizio di trasporto di passeggeri non di linea, in termini sia di qualità sia di prezzi e, in considerazione di ciò, aveva auspicato "l'abolizione degli elementi di discriminazione competitiva tra taxi e NCC in una prospettiva di piena sostituibilità tra i due servizi", con specifico riguardo ai vincoli territoriali dell'attività di NCC (Cfr. la segnalazione del 2 luglio 2014, AS1137, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza, anno 2014, in Boll. n. 27/2014). Vedi anche il parere del 23 settembre 2015, AS1222, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, in Boll. n. 39/2015, riferito sempre a tali vincoli territoriali, con il quale l'Autorità ha suggerito, in assenza di una riforma complessiva del settore del TPL non di linea, di operare una "interpretazione delle norme [della legge-quadro che stabiliscono i suddetti vincoli] costituzionalmente orientata" all'art. 41 della Costituzione, al fine di promuovere la concorrenza nel settore. Inoltre, nella successiva segnalazione del 1° marzo 2017, AS1354, Riforma del settore della mobilità non di linea, in Boll. n. 9/2017, l'Autorità ha rilevato come anche il servizio taxi "stia reagendo in maniera dinamica allo sviluppo di modalità innovative di trasporto non di linea, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie", specie con l'avvento di piattaforme di prenotazione digitali (servizi di raccolta e smistamento della domanda tramite app per smartphone e tablet basate sulla geo-localizzazione della domanda e dell'offerta) - quali Mytaxi, appTaxi o itTaxi - che di fatto, innovando il tradizionale servizio radio-taxi, consentono ai titolari di licenza di taxi di svolgere il proprio servizio di trasporto non di linea anche "con prenotazione". Considerazioni in tal senso sono state svolte anche nell'aprile 2017 nell'Atto d'intervento amicus curiae, ex art. 15, par. 3, Regolamento CE n.1/2003, nel giudizio di reclamo promosso da Uber avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma di inibitoria del servizio Uberblack.]

<sup>4</sup> [Il testo integrale dell'audizione è disponibile sul sito AGCM, <http://www.agcm.it/dotcmsdoc/audizioni-parlamentari/Audizione-20190116.pdf>.]

Rispetto al caso specifico, dunque, si ritiene che l'offerta di servizi taxi con prenotazione da parte della Cooperativa Radio Taxi Genova confermi nei fatti l'evoluzione della domanda di mobilità urbana non di linea verso l'eliminazione della distinzione tra servizi taxi e NCC, tale da rendere inadeguata la normativa vigente, che continua a erigere rigidi steccati di tipo merceologico e geografico tra le due tipologie di servizi.

Sotto il profilo *antitrust*, fatta salva ogni possibile valutazione ai sensi di altri plessi normativi, che non compete all'Autorità, si ritiene, pertanto, che il comportamento dei tassisti genovesi che utilizzano servizi su prenotazione della cooperativa costituisca una forma legittima di concorrenza ai servizi di NCC - peraltro, già ampiamente esercitata a livello nazionale - nel più ampio mercato dei servizi di TPL non di linea, a vantaggio dei consumatori finali.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*